

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pieriuigi Di Stefano

Emilia Anna Giordano

-Presidente-

Sent. Sez. n. 1428/2

Angelo Capozzi

-Relatrice-

C.C. 15/10/2025 R.G.N. 31274/25

Martino Rosati Andrea Natale -Keimurice

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato nella Federazione Russa II

avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore
generale Mariella De Masellis che ha chiesto l'annullamento con rinvi della
sentenza impugnata in accoglimento dei primo motivo di ricorso, assorbiti uli altri
motivi;
sentite le conclusioni dell'avvocato fensore dei ricorrenze, che
ha insistito per l'accoglimento dei ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16 settembre 2 25, ha disposto la consegna alla Suprema Corte federale di Cassazione Bundesquichthof della Germania di nato nella Federazione Russa ma ittadino ucraino, già militare di alto grado nell'esercito ucraino fino alla collocizione a riposo nell'anno 2023, destinatario del mandato di arresto europeo pro essuale emesso il 18 egosto 2025 dalla Suprema Corte federale di Germania per il neato

di sabotaggio. Ha disposto, altresi, la consegna alla Suprema Corte federale dei beni in sequestro di cui al verbale dei Carabinieri della stazione di Misano di custoditi presso il comando provinciale dei Carabinieri di Rimini a condizione che i beni stessi siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

è sottoposto ad Indagini nella Repubblica federale de la Germania per il reato di sabotaggio anticostituzionale, provocazione dolosa di un'esplosione tramite ordigni esplosivi e distruzione di opere pubbliche, n'ati commessi dall'8 al 26 settembre 2022 in Lubmin e acque internazionali dei mar Baltico.

In particolare, sono contestati al ricorrente i reati di cui alle Sezioni 88, comma 1, n. 3, 305, comma I e 308, comma I del StGB, reati puniti con pena massimi di anni 15 di reclusione.

Lo Stato richiedente ha contrassegnato, quale menzione appropriata del n'ato per cui è chiesta la consegna ai sensi dell'art. 2, pgf. 2 della Decisione Qui dro 2002/584/GAL, la voce sabotaggio, unico titolo di reato per il quale è chiesta la consegna.

è detenuto in stato di custodia cautalare in carcero in seguito all'arresto del 21 agosto 2025 a Misano, luogo in cui si trovava in vadanza con la famiglia.

2.La Corte di merito ha ntenuto che il ricorrente è richiesto in consegna dalla Repubblica Federale di Germania perché gravemente indiziato di aver preso parte, con il ruolo di organizzatore ed esecutore, all'azione collettiva di sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, posti alla profondità di 70/80 m : dei Mar Baltico a nord-est e sud-est dell'isola di Bornholm (Danimarca), gasdoti fatti esplodere con detonatori a tempo dopo la installazione di ordigni. Il rico rente avrebbe raggiunto i gasdotti a bordo di uno yacht e vela sul quale si trovavino lo skipper, quattro sommozzatori e un artificiere, dopo essere partito l'8 setti mbre dal porto di Wiek (sull'isola di Rugen, Germania), porto ove l'imbarcazione iveva fatto ritorno il 22 settembre. In seguito il ricorrente sarebbe stato ripornito in ucraina da un autista.

L'azione era diretta ad impedire la fornitura di gas dalla Russia alla Germania perché i gasdotti raggiungevano le stazioni di rifornimento di Lubmin, che si approvvigionava con tale modalità per circa la metà dei suo fabbisogno an uale.

3.La Corte di appello ha respinto con le ordinanze del 3 e 9 settembre 2025 l'eccezione di nullità del decreto di citazione emesso il 27 agosto 2025 con i quale, ai sensi degli artt. 45-bis, comma 1, e 146-bis, comma 1, disp. att. coe proc.



pen., veniva disposta la partecipazione del ricorrente all'udienza camerale pel la decisione sulla consegna, a mezzo videoconferenza.

Secondo la Corte di appello è possibile e legittimo, stante la natura came ale dell'udienza di comparizione della parte, disporre la partecipazione in videoconferenza facendo ricorso alle disposizioni di cui agli artt. 45-bis, e 146 bis cit., previa "nazionalizzazione" dei parametro normativo di riterimento posibili base del mandato di arresto, il reato di sabotaggio anticostituzionale e che, a soli fini delle valutazioni in vista della trattazione dell'udienza camerale, è siato ricondotto al reato di cui all'art. 280-bis cod. proc. pen. e, cioè una fattispedie di reato aggravato dalla finalità terroristica, aggravante richiamata dall'art. 107, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. e in relazione alla quale può disporti la partecipazione a distanza all'udienza camerale tenuta per decidere sulla consegna,

Escuzione disciplinare la modalità di custodia e, al fine di individua e il trattamento carcerario, che per alcuni titoli di reato prevede il regime di cdi alta sorveglianza, e ha individuato, su richiesta del Dipartimento dell'Amministra ione Penitenziaria, il reato di cui all'art. 280-bis cod. pen. come fattispecie che, ra le altre alle quali era riconducibile il reato di sabotaggio, consentiva il regime detentivo cd. di alta sicurezza e, quale effetto, di determinare le modalica di partecipazione all'udienza camerale "a distanza".

La Corte di appello ha ritenuto, altresi, che in concreto non fosse sussis ente alcuna violazione del diritto di difesa, tenuto conto del contenuto dell'udies ca di cui all'art. 17, comma 2, l. n. 69 cit., che ha carattere altamente specialutico, essendo costituito il thema decidendum della consegna da ragioni di car ttere prevalentemente giuridico.

Né sussisteva la necessità o la opportunità di derogare alla partecipazione a distanza in ragione delle competenze linguistiche del ricorrente che era stato assistito da una interprete, della quale nel corso dell'udienza era stata più volte sollecitata la sostituzione, trattandosi, ad avviso del ricorrente, di persona che non era in grado di ragguagliario sulle questioni giuridiche e sulle procedure di udienza, richieste respinte dalla Corte di appello.

La Corte di appello ha infatti affermato che l'interprete, di provata espellenza, era andata ben oltre la mera assistenza prevista dall'articolo 143 codi procipeni ed ha ritenuto pretestuose le critiche avanzate, anche personalmene dal consegnando, il quale sostanzialmente pretendeva di ottenere una spiegizione giuridica di quanto avveniva in udienza, lamentando la carenza di compitenza tecniche della interprete che, inveca, aveva provveduto alla traduzione letti rale e simultanea degli interventi delle parti e dei provvedimenti resi dalla Corte.



4. Tornando al reato oggetto di richiesta con il mandato di arresto europeo la Corte ha rilevato che il delitto di sabotaggio è un reato per il quale è prevista la consegna obbligatoria perché ricompreso nell'elenco dell'art. 2, pgf. 2, Decisione Quadro 2002/ 584/GAI e per il quale non sussistono altri motivi di rifiuto.

5.La Corte di appello ha ritenuto insussistente la violazione del principio di ne bis in idem europeo, e, quindi del motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. b), in. 69 cit., divieto che ha come presupposto la formazione di un giudicato penali su un medesimo fatto nei confronti della medesima persona e ha respinto la richi esta di applicazione della causa di non punibilità perché il fatto sarebbe consistito ii un atto legittimo di natura militare, in quanto compiuto da militari dell'esercito ucraino agli ordini del potere politico e militare di uno stato di guerra, con conseguinte operatività del principio della immunità funzionale dei relativi autori, la cui finte risiederebbe nel diritto internazionale consultudinario riconos luto nell'ordinamento Italiano dall'art. 10 Cost., secondo il principio di immediata conformazione e la cui violazione assumerebbe rilevanza ai sensi dell'art. 2.1. n. 69 cit.

6.501 primo punto la Corte, ha respinto, innanzitutto, la richiesta difensiva di acquisizione, al sensi dell'art. 16, l. n. 69 cit., della pertinente documenta lone presso le autorità della Danimarca in relazione al provvedimento di archivia ione per accertarne contenuto e portata effettiva, osservando che si trattava di richiesta fondata su notizie di stampa, anche autorevoli, dalle quali risultava cie la Danimarca aveva respinto la richiesta di procedere per i fatti connessi alla esplesione dei gasdotti e che il portavoce dei Cremiino - aveva, invece, sostenuto che la decisione della Danimarca celava una precisa celta politica, addirittura essendo stato accertato il coinvolgimento nei sabotagi io di propri alleati



7.Sui secondo aspetto la Corte di appello, disattendendo anche a tai rigua do la richiesta della difesa di informazioni ulteriori, ha rilevato che, secondo il diritto internazionale, non sussistono i presupposti per l'inquadramento del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nell'ambito dei conflitto russo-ucraino, e, quindi, pir il riconoscimento della immunità funzionale al ricorrente che era all'epoca - come attestato dalla carta d'identità - militare ucraino.

Osserva la Corte che il tema è stato oggetto di numerosa indigini giornalistiche e di speculazioni politiche diffusamente illustrate dalla difesa ma che non è intervenuta alcuna rivendicazione dell'Ucraina.

Secondo la difesa del ricorrente, l'attacco, in quanto compluto in tempo di guerra, costituisce atto di guerra legittimo contro un "obiettivo militare", comi nel caso in esame, le infrastrutture strategiche dello Stato ostile.

La richiesta di acquisizione di informazioni non è stata accolta sul rilievo che da alcun elemento illustrato dallo Stato richiedente risulta che l'attacco sia stato compiuto nell'ambito di un'operazione militare posto che gli inquirenti tedeschi, nel mandato di arresto, non esplicitano che i fatti oggetto dell'accusa siano stati commessi da un militare, nell'ambito di un'operazione ordinata dail'esercito dello Stato ucraino in vigenza della legge marziale in quanto in guerra contro la Rossia.

Il sabotaggio, soprattutto, era stato commesso al di fuori del teatro di gilerra, In un Paese terzo, in acque internazionali e in darino di un Paese non coinvolto nei conflitto.

La stessa qualificazione del fatto, come sabotaggio, implica una nei ativa valutazione dell'azione quale atto di guerra così il ricorso al mandato di a resto europeo per l'atto di sabotaggio oggetto della richiesta, porta ad esclude e un simile inquadramento.

Le valutazioni sollecitate dalla difesa determinerebbero una "in lebita invasione di campo" poiché è solo all'esito del processo e da parte dell'Autorità dello Stato emittente che potra essere valutata la diversa natura dell'atto.

B.La Corte di appello ha escluso, infine, che il ricorrente, se consegnato, bossa essere esposto al rischio di trattamenti inumani o degradanti avendo acquilito, a fronte della documentazione prodotta dalla difesa, precise attestazioni dallo Stato procedente circa lo stato di detenzione al quale il consegnando sarà sottopi sto.

E' stato precisamente individuato sia il luogo di detenzione (il penite iziario per la custodia cautelare di Holstengiacis, I, ad Amburgo) sia il regime "chi so" di restrizione che, tuttavia, è diverso dal regime di isolamento dedotto dalla lifesa, detenzione che avrà luogo in un istituto penitenziario che assicura, sotto il profilo igienico e trattamentale, il godimento di tutti i diritti fondamentali del de enuto



nonché la fruizione di spazi adequati, come specificato nella documentazione ufficiale trasmessa.

E' assicurato, in particolare, lo spazio di tre mq, poiché la risposta dell'auti rità tedesca è congruente, nella indicazione degli spazi delle celle, con la richiesta ella quale si sottolineava la necessità di assicurare al detenuto tale minima fruizione.

E' stata indicata nella relazione ricevuta anche la presenza di celle dupi x di 9 o 10 mg, ma, tenuto conto del numero di detenuti e dei numero delle celle dupiex, l'eventualità che il consegnando sia assegnato a una cella doppia è praticamente inconsistente e sara inevitablimente collocato in quella di 10 mg. perché più spaziosa α destinata ad ospitare due delenuti in concomitanza.

In conclusione, il trattamento previsto per il consegnando afferisce alla fase cauteiare, provvisoria, prevede l'assegnazione in regime chiuso, ad una cella singola con spazio libero non inferiore a 3 mg., in un istituto nei quale sono crganizzate attività sportive e ricreativo-collettive e usufruirà del tempo da trascorrere quotidianamente all'aperto. Poiché le criticità rilevate nella relazione del 2022 afferiscono a sezioni speciali (celle protette; reparto di psich stria) dell'istituto di Holstenglacia, non vi è alcun pericolo di sottoposizione a tratta nenti umani e degradanti durante la carcerazione.

9. Infine, la Corte ha respinto l'ulteriore eccezione difensiva secondo la quale non era stato consentito al ricorrente l'accesso a tutti gli atti al fine di preparare la difesa in vista della consegna.

Al riguardo, la Corte di appello, richiamando giurisprudenza della Certe di giustizia con la sentenza 28 gennaio 2021, C-649 IR, ha rilevato come il diretto ad un ricorso effettivo non è inficiato dalla parziale estensione degli atti nel corso dei procedimento di consegna tenuto conto che la persona oggetto di un manuato di arresto europeo emesso ai fini di esercizio dell'azione penale, acquisisce si lo dal momento della consegna alle autorità dello Stato di emissione la qualità di imputato e da questo momento avrà diritto di accesso agli atti.

Il diritto all'effettivo ricorso è sufficientemente garantito dalla previsione di presentare mezzi di ricorso disponibili nello Stato membro emittente e ol enere così l'accesso alla documentazione del fascicolo dopo la consegna.



Denuncia:

Motivo 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale on riferimento all'art. 2, pgf. 2 della Decisione Quadro 584/2002/GAI, agli artt. 3 e 17 della legge 69 del 2005, all'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., all'art. 178, lettera c) cod. proc. pen., parametri normativi assunti a base della denunci i di carenza di motivazione.

Il primo punto è relativo alla ritenuta illegittima qualificazione dei latti oggetto del mandato di arresto nel reato di cui all'art. 280-bis codi per in presenza di una ipotesi di consegna obbligatoria, tema strettamente connesso alla illegittimità della disposta partecipazione del ricorrente in videoconferenza alle udienze del 3 e del 19 settembre 2025. Deduce la nullità dell'ordinanza ado tata dalla Corte di merito anche per carenza assoluta di motivazione su una delle argomentazioni difensive addotte a sostegno della eccezione di nullità. Riidra il ricorrente come, in presenza di un caso di consegna obbligatoria rispetto al quale l'autorità dello Stato emittente aveva espressamente qualificato i fatti unicamente come reato di sabotaggio, e scegliendo di non qualificare tali fatti in una fattis lecie che rinviava a quelle di terrorismo, il reato per il quale era chiesta la consigna veniva, invece, sussunto nella fattispecie di cui all'articolo 280-bis cod, pin. In carenza, nei fatti contestati, delle caratteristiche proprie della finalità di terra, smocosì come definite dalla giurisprudenza di legittimità, con la conseguente illegi tima l'applicazione dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen, poiché veniva e tesa automaticamente alle disposizioni del procedimento in meteria di mandato di arresto europeo, regolato da sue proprie ed autonome regole processuali si holte dall'art. 17, l. n. 69 cit., tale modalità di partecipazione del consegnando.

Rileva, a tal riguardo, un duplice profilo di illegittimità sia perché l'a t. 17.

I. n. 69 cit, fa riferimento "alla comparizione" della persona richiesta in consegna, da intendersi, secondo i principi convenzionali e costituzionali, come compar zione personale sia perché, indebitamente, sono state estesa alla procedura, che si tiene in "camera di consiglio", le disposizioni in materia di udienza camerale di cui i li'art.

127 cod. proc. pen.

Sotto altro aspetto, la riqualificazione è erronea e non è pertinente il riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 36844 del 27/08/2019,

Rv. 276784 – 01) operato nella sentenza impugnata, perche tale pronuncia si riferisce alla formulazione dell'art. 8 i. n. 69 cit., antecedente alla modifiche operate dal d. Igs. n. 10 del 2021 che ha abrogato il secondo di imma dell'art. 8 cit. poiche, in caso di consegna obbligatoria e, invece, inibito all'al torità giudiziaria dello Stato di esecuzione il controllo sulla cosiddetta oppia incriminazione dei fatti oggetto del mandato di arresto europeo.



In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (con la sentinza n. 22376 deil'11 giugno 2025, non mass.), che, in linea con i precedenti in materia di consegna obbligatoria, ha affermato che i limiti ai poteri dello Sta o di esecuzione operano in una duplica direzione; cioè, che la consegna va dispesta indipendentemente dalla doppia incriminazione e che l'autorità giudiziata è vincolata alla valutazione effettuata dall'autorità dello Stato emittente per quanto concerne la questione se il reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell'elenco.

Ne consegue la illegittimità della disposizione di partecipazione di

al procedimento mae tramite video collegamento in quanto foi data unicamente sulla qualificazione dei fatti oggetto del mandato di arresto nel reato di cui all'articolo 280-bis cod. pen., nullità tempestivamente dedotta nel corso della prima udienza fissata per la discussione del 3 settembre.

Ne sono dirimenti le argomentazioni che la Corte richiama in materia di verifica di doppia incriminazione, inficiate dai riferimenti giurisprudenziali in materia antecedenti alla riforma del 2021.

Solo in parte, correggendo la motivazione delle precedenti ordinarce, la Corte di appello, con la sentenza impugnata, nella parte in cui distingue il fase cautelare e, comunque, quella relativa alle modalità di esecuzione della mil ura e quella di merito, ha introdotto un duplice canale di regolamentazione in materia di consegna obbligatoria nella parte in cui ha precisato che si possono adotti re, in materia di procedimento cautelare, regole diverse da quelle sulla decisi ne di consegna, interpretazione che è tuttavia priva di qualsivoglia riferimento normativo.

Allega, infine, a comprova della valenza personale della partecia izione della persona richiesta in consegna, il contenuto dei verbali di udienza la cui ettura consente inoltre di rilevare plasticamente la fondatezza delle eccezioni difer sive di nullità per le continua e notevoli difficoltà dell'intervento di e della comprensione di quanto stesse accadendo nell'udienza

Motivo 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge pena e con riferimento agli artt. 2 e 5, Direttiva 2010/64/UE e all'art. 143 cod. proc. hen, in relazione alla insufficiente qualità dell'interpretazione in lingua ucraina forrita nel corso delle udienze.

Deduce che l'interprete presente non effettuava aicuna traduzione di quanto stava accadendo durante l'udienza limitandosi a tradurre i documenti presentati (la relazione della consigliera relatrice e le ordinanze).

La traduzione effettuata non era sufficientemente dettagliata e precisa e conteneva anche degli errori in particolare sul corso di studi della interprete, omissione che aveva comportato la correzione di errore materiale da porte del



Collegio. La Corte respingeva l'eccezione difensiva e, richiamando l'art. 127, comma 10, cod. proc. pen., evidenziava la sufficienza della verbalizzazione in forma riassuntiva rigettando sia la richiesta di redazione del verbale in forma stenotipica sia la richiesta di sostituzione della interprete in quanto "persona non debitamente qualificata".

La sentenza impugnata, nella parte in cui rileva che l'imputato aveva preteso "una spiegazione giuridica" di quanto accadeva in udienza viola i pri icipi contenuti nell'art, 5 della Direttiva 2010/64 secondo i quali gli Stati membri devono non solo prevedere che gli indagati o imputati abbiano la possibili a di contestare la qualità della interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento ma devono adottare misure volte ad assicurare la qualità sufficiente dell'interpretazione in modo da garantire, da un lato, che gli interessati siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare. loro diritti di difesa, e, dall'altro lato, la buona amministrazione della giustizia. L'ert. 5 cit, impone agli Stati membri l'adozione di misure concrete idonee ad assidurare la qualità dell'interpretazione e il controllo del giudice, qualità sufficienti che Involge non solo la capacità di interpretazione nella lingua dell'indagato – nel caso, approssimativa - ma anche la qualità tecnico-giuridica dell'interpretazione, funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel quadio dei giusto processo e alla quale fa riferimento la comprovata espe ienza dell'interprete, che non era assicurata dall'interprete sia per i corsi profes ionali frequentati (un corso di marketing in Italia e la laurea in ingegneria mecca ica in ucraina), ne la comprovata esperienza era avvalorata della consultazione dell'elenco di cui all'art. 67, disp. att. cod. proc. pen, in cui la interprese non compare.

Precisa che la questione di interpretazione aveva formato oggetto di licorso (iscritto al n. 28315), in relazione all'udienza di convalida dell'arresto, ricorso deciso, con sentenza di rigetto, all'udienza del 17 settembre 2025.

Motivo 3. Erronea applicazione della legge penale in relazione all'irt. 10 Cost., agli arti. 2 e 16 l. n. 69 cit. e motivazione apparente della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la richiesta di informazioni supplementari allo Stato della Germania al fine di comprendere se i fatti oggetto del mandato di arresto costituissero o meno "atto di guerra", compiuti "lure imperii" contro un obiettivo legittimo:

La richiesta di informazioni supplementari risultava dirimente ai fine di comprendere se potesse o meno ritenersi applicabile il principio generale di diritto consustudinario della immunità funzionale degli autori dei cosiddetti sepotaggi riconducibili ad atto di guerra.

L'immunità funzionale degli autori di atti di guerra è compresa tra i pi ncipi fondamentali della Carta Costituzionale, il cui mancato rispetto determine ebbe una violazione nell'art. 2 i. n. 69 nella parte in cui vieta che la consegna sia disposta quando la legge la legge confligge con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano.

Il ricorrente ha richiamato i noti fatti di guerra che coinvolgono l'Ucraina a seguito di invasione subita dalla Federazione Russa evidenziando che l'Ucrama ha promulgato la legge marziale di mobilitazione generale con decreti presidi nziali no. 64 e 65 del 2022 prorogati fino a novembre 2025 ed ha evidenzialo che numerose inchieste giornalistiche indipendenti e autorevoli hanno individuato nei militari dell'esercito ucraino - e il ricorrente era, all'epoca dei fatti, titolare il una carta di identità militare ucraina - precisando che i responsabili mate tali e organizzativi dell'operazione agivano sotto il comando del generale

, e il coordinamento dei servizi segreti in un'operazione n'ilitare funzionale allo scopo di privere la Federazione russa di una risorsa strategica per finanziare la guerra e per esercitare pressioni politiche sull'Europa.

Il ricorrente ha illustrato il quadro normativo e giurisprudenziali della materia desumibile dalla cd. Convenzione di Ginevra, per la protezione dei Ivili in tempo di guerra, che, all'art. 4, individua, distinguendoli dagli obiettivi mi itari, i beni di carattere civile che non possono essere oggetto di attacco in telinpo di guerra nonche l'art. 52 dei Protocollo aggiuntivo alla convenzione di Gine, ra dei 12 agosto 1989, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti irmati internazionale.

In particolare, l'art. 52 cit. stabilisce, da un lato, che i beni di calattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi nè di rappresaglie ma, di l'altro lato, precisa che sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono oviettivi militari ai sensi del paragrafo 2 e, ribadisce che gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari, precisando, tuttavia, che, "per iuanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per ioro vatura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale conquista o neutralizzazione o re nei caso concreto un vantaggio militare preciso".

L'art. 4, invece, prescrive che non le zone di sicurezza e sanitarie, do rranno essere realizzate prevedendone la distanza da ogni obiettivo militare e impianti industriali importanti.

Tale ricostruzione, secondo il ricorrente, conduce a ritenere che i gisdotti Nord Stream sono considerati obiettivi legittimi di attacco in guerra, trattardosi di strutture civili che dovrebbero sorgere a distanza delle zone di sicurizza e sanitarie, sia perché gli "obiettivi militari" sono individuabili in ogni bene che in



modo diretto o indiretto contribuisca al rafforzamento dello Stato ostile e la cui neutralizzazione determina un vantaggio anche solo sul piano militare e dunque non strettamente economico.

Nel caso di specie la natura di infrastruttura energetica industriali e strategica dei gasdotti Nord Stream e il conseguente impatto sulla stabilità della Pederazione Russa a seguito della loro distruzione, se considerata unitamente alla circostanza dei mancato coinvolgimento di qualsivoglia bene o persone civili o danni ambientali nei fatti, rende chiaro che l'attacco debba conside arsi rispondente alle caratteristiche previste dal diritto internazionale dei conflitti armati e dal diritto internazionale umanitario non configurando – in negativo un crimine di guerra o crimine contro l'umanità, previsti dagli artt. 7 e 8 dello Sti tuto di Rome, bensì un atto di attacco legittimo di un obiettivo militare e strategico dello Stato ostile in tempo di guerra.

Il ricorso richiama numerose sentenze della Corte di Cassazionia (In particolare quella della prima sezione penale relativa all'omicidio del funzionario del Servizio di sicurezza Nicola Calipari, la quale ha stabilito la mancasza di quinsdizione civile e penale dell'Italia per giudicare penalmente ii in litare statunitense autore dell'omicidio in ragione dell'affermato principio di impi unità funzionale degli autori di reato nell'ambito di un atto beilico compiuto in ter po di guerra lure imperii e cioè su ordine e in rappresentanza dei proprio Stati) e le affermazioni di principio sulla applicabilità dell'immunità agli atti di guerri (con eccezione dei crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio), pi ncipio riconosciuto dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza di legittimità dalle pronunce di altre corti supreme nonché della Corte europea dei diritti l'uni o.

Sono censurabili, anche per apparenza di motivazione, le regioni indicate nella sentenza per escludere che si sia in presenza di un atto di guerra e sulla necessità di chiedere informazioni aggiuntive in quanto, osserva la Corte di appello, non "esplicitate" nel mandato di arresto. Si tratta di una moti razione circolare anche perche non è esaminata, rispetto al diritto tedesco, la susi stenza della immunità funzionali, viceversa poste a fondamento dell'art. 10 Cost.

Impropriamente la sentenza impugnata definisce "invasione di campo" tale accertamento che non è funzionale alla verifica della doppia incriminazione ma alla operatività di una causa ostativa alla consegna, rinvenibile nell'art. 10 Cost.

Motivo n. 4. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 3 e 8 CEDU, all'art. 4 del CDFUE, all'art. 1 Decisione Quadro 584/2002/GAI e mancanza di motivazione sulla sussistenza del rischio di trattamenti insimani o degradanti in caso di consegna anche con riferimento al tema dei diritti di visita dei figli minorenni della persona richiesta in consegna.

Sulla base delle allegazione difensive (la difesa aveva prodotto il Rapporto stilato dall'Agenzia Nazionale per la Prevenzione della Tortura tedesca), la Corte di appello he chiesto informazioni supplementari che sono state portite a conoscenza della difesa in un breve termine, 24 ore, per la proposizione di osservazioni.

Le informazioni fornite sono generiche e carenti su aspetti fondament ili sul trattamento detentivo e la Corte di appello ha fatto ricorso ad una vera e propria integrazione delle informazioni ricevute, che non erano idonea e adeguate al fine di verificare il rischio di trattamenti inumani e degradanti ai quali il consegnando sarebbe stato esposto perche sarebbe detenuto "in regime chiuso", di cui non è indicata la durata e le modalità concrete del trattamento né l'accesso, e i quali condizioni, alle attività ricreative e sociali.

Nelle informazioni trasmesse non veniva, inoltre, indicata la el ettiva destinazione del consegnando ad una cella singola o duplex, le cui mistre, se destinate ad ospitare più detenuti, sarebbero oggettivamente inferiori a tra metri quadrati.

E' una supposizione della Corte di merito qualla che, visto il tenori della richiesta che richiamava la giurisprudenza sullo spazio minimo, sarebbe assignato ad un cella, anche duplex, che assicuri il rispetto di tale spazio.

Il consegnando, collocato in regime chiuso, sarebbe esposto a un legime detentivo che il Rapporto specifica essere molto duro di detenzione (il detenuti sono costretti a trascorrere 23 ore al giorno in cella senza poter accedere ad attività ricreativa o lavorativa), in un penitenziario di cui il citato Rapporto segnalava gravi carenze strutturali di arredi, celle e dei servizi comuni, do ce, ad esi, e gravi problemi di sovraffollamento.

Del tutto pretermessa è stata la verifica delle modelità del rappo to del consegnando con i figli minori, di 5 e 9 anni, tema esaminato dalla Corte di Giustizia con riguardo al rapporto delle madri con i figli minori affermando principi validi in generale per il rapporto genitoriale.

Motivo n. 5. Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 51 e 54, Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, all'art. 3, pgf. 2, Decisione Quadro 584/2022/GAI, all'art. 18, lett. b) i. n. 59 del 005 e motivazione apparente in merito al rigetto della richiesta di acquisizione di informazioni al fini della verifica della sussistenza dei bis in idem in ragi ne del provvedimento di archiviazione adottato dalle autorità della Danimarca per gli stessi fatti.

La Corte di appello ha ritenuto che fosse sufficiente la notizia di tampa secondo la quale le autorità danesi avevano disposto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che non ci sono basi sufficienti per avviare un procedimento penale in merito al fatti.

Tuttavia la richiesta difensiva era funzionale alla verifica della sussistenza dei bis in idem europeo e cioè una decisione di merito di archiviazione per gli siassi fatti assunta da altra autorità giudiziaria europea e la documentazione richiesta, in presenza dei segreto istruttorio apposto sui procedimento, risultante calle stesse notizie di stampa, rendeva necessaria l'acquisizione dei provvedimento onde verificare se fosse riferibile all'odierno ricorrente. La notizia non poteva essere acquisita dalla difesa ma avrebbe potuto essere acquisita dalla Cone di appello tramite Eurojust.

Anche in questo caso, la incompletezza delle informazioni era interrata attraverso la motivazione apparente della Corte.

El erronea anche l'affermazione della inidoneità del provvedimento di archiviazione adottato dell'autorità giudiziaria di un altro stato dell'Unione, a fondare il bis in idem poiché tale provvedimento, se reso a seguito di decisione nei merito che riguardi gli stessi fatti, costituisce decisione rilevante.

A questo riguardo il ricorrente riporta una sentenza di questa Corte I.Sez.

6. n. 27384 del 06/06/2022, M., Rv. 283329 – 01) e giurisprudenza della Corte di
Giustizia e della Corte di Strasburgo sulla nozione di ne bis in idem euro(eo in
relazione a provvedimenti di archiviazione.

Motivo n. 6. Erronea applicazione della legge penale con riferimento a l' art.
6. CEDU, egli artt. 24 e 111, Cost. e all'art. 2, 1, n. 69 cit. in merito alia violi zione
dei diritto di all'accesso al proprio fascicolo personale.

La Corte ha rigettato la tesi difensiva sul presupposto che l'aucesso integrale agli atti sarebbe stato garantito dopo la consegna alla Gennaria trascurando che il dintto alla conoscenza degli atti di accusa costituisce un a petto dievante dei diritto ad un equo processo, di cui all'art. 6 CEDU perché la mi ncata indicazione degli atti può compromettere la possibilità di presentare ontro argomentazioni nonche una violazione dal principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti e che acquisiscono valore preminente rispetto ad ogni obbligo discendente dal diritto Ue come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (13274/2025 del 3 aprilio 2025) e dalla Corte di Giustizia (28 gennaio 2021, C-149/19, IR).

La Corte di appello ha tuttavia, trascurato che la richiesta difensiva era proposta dalla difesa con riguardo ai differenti e sovraordinati principi, di ul agli artt. 6 CEDU e 24 e 1.11 Cost., i cui standard di tutela, se maggiori rispetto i quelli accordati dal diritto comunitario, devono sempre e comunque trovare applicazione secondo quanto stabilito dall'art. 2 i. n. 69 cit. che impediace la consegna i uando la stessa determinerebbe una violazione dei principi supremi dell'ordine



costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla costituzione o dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU.

I motivi sono stati ribaditi con la memoria depositata l'8 ottobre 2025
 con allegazione di ulteriore documentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- E' fondato, con rillevo assorbente e per le ragioni di seguito precisare, il primo motivo di ricorso.
- 2. La Corte di appello ha respinto, con le ordinanze del 3 e del 9 settembre 2025 ribadite, sia pure con precisazioni, nella sentenza impugnata, l'eccezione di nullità del decreto di citazione emesso il 27 agosto 2025 con il quale, ai sensi degli artt. 45-bis, comma 1 e 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., vaniva disposta la partecipazione del ricorrente all'udienza camerale per la decisione sulla consegna, a mezzo videoconferenza.
- 3. Secondo la Corte di appello è possibile e legitoria, stante la natura camerale dell'udienza di comparizione della parte, disporre la partecipazione in videoconferenza, facendo ricorso alle disposizioni di cui egli artt. 45-bis e 1 6-bis cit., previa "nezionalizzazione" del parametro normativo di riferimento pi sto a base del mandato di arresto, il reato di sabotaggio anticostituzionale, che, si soli fini delle valutazioni in vista della trattazione dell'udienza camerale, è stato ricondotto al reato di cui all'art. 280-bis cod. proc. pen. e, cioè una fattispi cie di reato aggravato dalla finelità terroristica, aggravante richiamata dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. e in relazione alla quale può dispirsi la partecipazione a distanza.

La Corte territoriale ha ritenuto che se l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve recepire la classificazione del reato operata dallo Stato di emissione del mandato di arresto europeo ai fini della valutazione dei prescipposti per la consegna obbligatoria, non può ad essa essere preclusa una qualificazione dei fatti come descritti dal mandato ai sensi della legge italiana, ai fini di determinare le modalità esecutive della misura cautelare in applicazioni della Circolare Ministeriale n. 3619/2009, relativa alle prescrizioni sulle mod lità di esecuzione della carcerazione negli istituti di custodia italiani, per racioni di sicurezza del consegnando sottoposto a custodia cautelare a seguito del mandato di arresto.



E', pertanto, nel potere del giudice dello Stato di esecuzione disciplinare la modalità di custodia fra le quali il trattamento carcerario, che per aicuni tito i di reato, prevede il regime di cd. alta sorveglianza e, nel caso in esame, su richi esta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Corte di appello, copo l'adozione della misura di custodia cautelare in carcere a seguito di convilida dell'arresto, ha individuato il reato di cui all'art. 280-bis codi peni come fattispede che, fra le altre alle quali era riconducibile il reato di sabotaggio, consenti/a il regime detentivo edi di "alta sicurezza" e, quale ulteriore conseguenzi, di determinare le modalità di partecipazione all'udienza camerale "a distanza".

Il ricorrente ha denunciato l'illegittimità delle ordinanze del 3 e del 9 settembre 2025 e della sentenza, deducendo la nullità, conseguente alla partecipazione a distanza del consegnando – dunque, la violazione di legge ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen. - sotto un duplice profilo.

Sostiene che, vertendosi in un caso di consegna obbligatoria al sensi de l'art. 8, 1, n. 69 del 2005, rispetto al quale l'autorità dello Stato emittente veva espressamente qualificato i fatti come reato di sabotaggio, in relazione all', rt. 2, pgf.2 della Direttiva – e, anzi, scegliendo di non qualificare tali fatti i una fattispecie che rinviava a quelle di terrorismo, prevista sia dalla legisi zione tedesca sia nel medesimo pgf.2 della Direttiva, sempre a consegna obbligi toria-l'autorità giudiziaria dello stato di esecuzione non aveva il potere di riqualifici zione del fatto che, invoce, la Corte di appello di Bologna aveva sussunto nella fatti specie di cui all'articolo 280-bis cod. pen., peraltro in carenza, nel fatti contestati delle caratteristiche proprie della finalità di terrorismo, coal come definite dalla giurisprudenza di legitoriità e, quindi, aveva fatto erronea applicazione deci artt. 45-bis, comma 1, e dell'art. 145-bis disp. att. cod. proc. pen.

Sotto altro e connesso profilo il collegamento in videoconferenza eri stato disposto in violazione della disposizione di cui all'art. 17, i. n. 69 cit., disciplinata da sue proprie ed autonome regole processuali che non prevedono tale forma di partecipazione perché l'art. 17 i. n. 69 cit. fa riferimento "alla comparizione" della persona richiesta in consegna, comparizione da intendersi, secondo i principi convenzionali e costituzionali, come comparizione personale.

In sintesi, secondo il ricorrente, indebitamente sono stato estele alla procedura prevista dall'art. 17 i. n. 69 cit. le disposizioni in materia di dienza camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.

4.1 rilievi della difesa, sotto tale ultimo aspetto, sono infondati.

L'art. 17, comma 1, i. n. 69 cit. prevede che, salvo i casi in cui l'interessato abbia prestato il consenso alla consegna, «la corte di appello decide con sintenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della

richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se co npare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentanti dello Stato richiedente.»

Il procedimento descritto, al di là del sintetico riferimento al mominto di adozione della sentenza in camera di consiglio, rinvia alla procedura camera le che, nei codice di rito, è disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen, che regolaminta, in maniera uniforme, tutti i procedimenti che devono svolgersi, per l'appunto, in camera di consiglio con il contraddittorio tra le parti e che consente di assicurare in tale sede il diritto di difesa dell'imputato/indagato/arrestato e, nei caso della procedura di consegna, appunto del consegnando.

Una sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 22064 del 10/06/2025, non mass.), in linea con affermazioni di principio ricorrenti nella giurisprud inza di questa Corte (ex multis Sez. F., n. 36397 del 29/08/2023), ..., Rv. 285096-01), ha espressamente affermato che il procedimento dinanzi alla Corte di appello, e non solo quello in cassazione, si svolge nelle forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen. chiarendo anche le ragioni per le quali l'art. 17, l. n. 69 cit. non richiama espressamente la disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen. all'i quale fa, invece, rinvio l'art. 22, l. n. 69 cit. che regola il giudizio di impugnazione linanzi alla corte di legittimità in ragione della peculiarità dei rito ordinano (la trat azione ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. quale procedura non partecipata) in re azione ai provvedimenti non emessi a seguito di dibattimento.

Altre decisioni di questa Corte in materia di consegna, analizzando il procedimento dinanzi alla Corte di appello, richiameno la disposizione di cui all'art. 127 cod. proc. pen. sia quando rinviano alla necessità del contraddittorio recilco (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Rv. 283053 – 02), sia, sopri ttutto, quando prevedono la necessità del rinvio dell'udienza in caso di le rittimo impedimento del consegnando che abbia chiesto di essere sentito all'udienza fissata per la decisione di consegna (Sez. 6, n. 48013 del 12/12/2008, Rv. 241926 – 01); chiaro il riferimento ai contraddittorio tecnico, un la

partecipazione del difensore, alla fase delle conclusioni in contrapposizione al rito cd. de plano.

E', dunque, attraverso tali garanzie che trovo attuazione la "partecipazione personale" della persona richiesta in consegna, partecipazione che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 45-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. peri., può svalgersi anche attraverso il sistema della videoconferenza ove siano garantiti le forme di assistenza, tecnica e linguistica, in applicazione del disposto dell'art. 39, comma 1, i. n. 69 cit. (secondo cui "per quanto non previsto dalla presente la jge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatib i").



5.Sono, invece, fondate le deduzioni difensive nella parte in cui denunci no l'erronea applicazione degli artt. 45-bis, comma 1, e 146-bis, comma 1, disp. lett. cod. proc. pen., perché la partecipazione a distanza della persona richiesti. In consegna è stata disposta per un caso non consentito, come tempestivamente eccepito dalla difesa del consegnando in vista della trattazione dell'udienza col 3 settembre 2025, eccezione respinta con le ordinanze, pure impugnate, del 3 e 9 settembre 2025.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il provvedimento con ul il giudice dispone la partecipazione a distanza dell'imputato ai dibattimento, uori dei casi previsti dalla legge, è affetto da nullità di ordina generale a resime intermedio, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., in quanto relativa all'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento e l'assistenza dell'imputato, di cui a l'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e pertanto, quando la parte vi abbia assistito, tale nullità deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, com na 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22039 del 12/04/2018, Rv. 272750 - 0.1).

Nel caso in esame la partecipazione a distanza è ritata disposta per notivi riconducibili al regime penitenziario applicabile al consegnando, cioè l'assegnazione al regime di "alta sorveglianza" in relazione al reato di cui ll'art. 280-bis cod. pen., reato in cui, secondo la Corte di appello, poteva ssere inquadrato il reato di sabotaggio posto a base del mandato di arresto della Suprema Corte Federale di Cassazione Bundesgerichthor e che, quale reato aggravato dalla finalità di terrorismo, anche contro stati stranieri, giustificara, con riferimento al regime carcerario, quello di "alta sorveglianza" e la partecipizione a distanzo, attraverso videoconferenza, con riferimento alla moda tà di partecipazione alla procedura camerale, al sensi dell'art. 45-bis, comma 1 cott.

La motivazione dispiegata in merito dalla Corte di appello e priva il basi normative e giurisprudenziali sia nella parte in cui ha operato una lettura i irasica dei poteri della Corte di appello in materia di consegna distinguendo, in re azione alle ipotesi di consegna obbligatoria ai sensi del vigente art. 8 l. n. 69 cit. la fase cautelare da quella più prettamente relativa alla consegna, disciplinata da ili artt. 8 e 17 l. n. 69 cit. sia nella enucleazione dei poteri dei Giudice dello Stato di esecuzione in relazione al mandato di arresto europeo cd. obbligatorio.

Quanto alla fase cautelare, pur ribadendo che la misura custodiale, così come richiesto dallo Stato di emissione del mandato di arresto europeo, era stata applicata solo per il reato di sabotaggio, ha riteriuto sussistenti ulteriori oteri di controllo dell'autorità giudiziaria ai fini di determinare le modalità esecutore della misura cautelare e ha individuato "esclusivamente a fini descrittivi" le fa dispecie di reato in cui, secondo la legislazione italiana, avrebbe potuto essere incuadrato

il fatto storico descritto dal mandato di arresto europeo, fra altri reati, in quello di cui all'art. 280-bis cod. pen

Per vero, ed onta dell'apparente chiarezza della distinzione tra la fase cautelare e quella di decisione della consegna, la Corte di merito ha, comunque, richiamato l'ert. 8, l. n. 69 cit. affermando che tale inquadramento, sia puri a fini cautelari, era stato compiuto "quantomeno per escludere l'ipotesi di errore manifesto", il solo che consentirebbe all'autorità del paese di esecuzione la mancata consegna, errore manifesto, nel caso, escluso.

La Corte di appello ha, poi, esteso automaticamente, alla fase della consegna e, quindi, ai procedimento di consegna regolato dall'art. 17 della 1, n. 69 cc. e in relazione ai diritto di partecipazione del consegnando alla procedura a suo l'arico, la configurabilità del reato di cui all'art. 280-bis cod. pen, in relazione ai fatta posto a base della consegna obbligatoria, trascurando che i poteri del giudice e diritti delle parti, si modellano sulle previsioni recate dall'art. 8 l. n. 69 cit., poteri che la giurisprudenza di questa Corte, in seguito all'abrogazione del secondo obminia dell'art. 8 l. n. 69 cit., ha precisamente ricostruito e delimitato.

Va ricordato che la disposizione di cui all'art. 8 l. n. 69 cit., nella formulazione introdotta dal d.igs. 2 febbraio 2021, n. 10 prevede che « in deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentementi dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione qi idro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni».

La norma in oggetto deve essere letta congluntamente all'art. I della Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio dell'unione Europea del 25 ittobre 2004, in cui è precisamente previsto il reato di sabotaggio, voce in cui il m'indato di arresto europeo emesso dalla Suprema Corte Federale di Cassiszione Bundesgerichthof aveva sussunto il fatto che era a base della procedura di consegna.

Orbene si è affermato che «qualora il reato rientri nella elencazione che da luogo alla consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, per un verso, non occorre che le condotte debbano essere inquadrate in una specifica disposizione incriminatrice del diritto interno dello Stato richiesto e, por altro verso, che l'Autorità Giudiziana - a cui è rivolta la richiesta di consegna- è vi icolata alla valutazione effettuata dall'autorità dello Stato emittente per quanto concerne la questione se il reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell'elenco» (Sez. 6, n. 22376 dell'11 giugno 2025, por mass.).

Tale soluzione, già prospettabile nella vigenza del testo originario della i, n. 69 del 2005, avendo la Corte di cassazione ritenuto che, in caso di derdia alla doppia incriminabilità, occorre verificare l'appartenenza ad una categoria di deletti,
"secondo una tecnical descrittiva che tenga conto della necessità di rencere
comprensibile l'oggetto dei procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti dei
diversi Paesi dell'Unione europea" (Sez. 6, n. 43536 del 14/10/2014, Goriza ez,
Rv. 260441; Sez. 6, n. 39772, del 24/10/2007, Rv. 237425), è, nei
sistema attuale, dopo la novella del 2021, ancora più valida sicché l'àmbità di
sindacato dei giudice interno si è ulteriormente ristretto con il d.lgs. n. 10 del 2021
che ha, infatti, abrogato – per quel che interessa – il comma 2 dell'art. 8 il gge
n 69, con il quale si faceva carico all'Autorità Giudiziaria italiana di accertare la
definizione dei reati per i quali veniva richiesta la consegna, secondo la legge dello
Stato di emissione dei mandato, e se la stessa corrispondesse alle figure di leato
oggetto di consegna obbligatoria.

Se, sulla base di tali coordinate normative, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione "deve" recepire la classificazione del reato operata dallo Stato di emissione del mandato di arresto ai fini della valutazione dei presupposti ner la consegna obbligatoria, non residue alcuno spazio di valutazione della qualificazione giuridica dei fatto per cui il mandato è stato emesso ne nella fase della convalida e caute are a quella strumentale e che della prima mutua i presupposti.

Dei resto, nella fase cautelare, il presidente della Corte di appeli o il magistrato da lui delegato dispone, con decreto motivato, che il fermato sia posto immediatamente in libertà se risulta evidente che l'arresto è stato esegui o per errore di persona o fuori dal casi previsti dalla legge operando una valutizione (art. 13, l. n. 69 cit.) funzionale alla decisione sulla esecuzione dei mandato, sebbene provvisoria.

Nel caso in esame l'operazione ermeneutica compiuta dalla Corte di i ppello trasmoda in una vera e propria operazione di riqualificazione giuridica dei fatto sussunto in una fattispecia incriminatrice, quella di cui all'art. 280-bis con pen, che risulta del tutto eccentrica rispetto alla qualificazione del fatto posta e base dei mandato di arresto europeo della Suprema Corte federale di Cassazione Bundesgerichthof della Germania.

Come rilevato dalla difesa anche i reati per finalità di terrorismo risata no nei perimetro applicativo dell'art. 2, pgt. 2 della Decisione Quadro 584/2002/G/T, oltre ad essere previsti in varie fattispecie aggravate del diritto penale ti desco, fattispecie alle quali, tuttavia, con il mandato di arresto, l'Autorità che ha chiesto la consegna non ha fatto ricorso pur richiamando, tra le varie disposicioni in materia di sabotaggio, le Sezioni 88, comma I, n. 3, 305, comma I e 308, comma I dei 5tGB; una fattispecie incriminatrice che, sebbene intitolata, in pacicolare quella di cui alla Sezione 88 Sabotaggio anticostituzionale, prevede varie

fattispecie di danneggiamento tra le quali, al comma 1, n. 3, il danneggiamento di imprese o strutture che forniscono al pubblico acqua, luca, calore o energia elettrica o sono in altro modo vitali per l'approvvigionamento della popolazione, «beni» ai quali è riconducibile l'approvvigionamento del gas assicurato tranite i gasdotti Nord Stream.

In materia di consegna obbligatoria è, dunque, necessario e sufficiente che il fatto - per come in concreto descritto - corrisponda sul piano qualificatorio al una delle ipotesi di consegna previste dalla legge.

La Corte di appello ha, dunque, manifestamente ecceduto nella verifical della sussumibilità del fatto in una fattispecie legale « quella di cui all'art. 280-bei cod. pen « di cui, peraltro, non ricorrevano i presuppesti costitutivi secondo la fattispecie legale contestata poiché la finalità di terrorismo, anche in danno il uno Stato estero, è ravvisabile, in presenza delle condizioni precisate dall'art. 270-sexies, cod. pen: secondo cui «Sono considerate condotte con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ed un'organizzazione internezionale e sono complute allo sciipo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internezionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi tto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costitu ionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, no che le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terroris no da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolariti per l'Italia».

La definizione citata ha recepito la Decisione Quadro 2002/475/G/II che, secondo l'11º Considerando esclude del proprio ambito di applicazione. I fatti commessi dalle forze armate in tempo di conflitto armato, sicché, attualmente, la definizione di cui alle Convenzione di New York del 1999, continua ad applicarsi all'area lasciata 'scoperta' dalla definizione della Decisione Quadro 2002/475/GAI e dall'art. 270-sexies, cod. pen., ossia l'area dei fatti commessi in tempo di guerra.

Tall fatti sono, dunque, qualificabili come terroristici se destinati a ca linnare la morte o lesioni personali gravi e un civile o a qualsiasi altra persona e le non partecipi attivamente alle estilità nel corso di un conflitto armato, quando le scopo, per la natura o il contesto dell'atto, sia di intimidire la popolazione o cost ingere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere od omettere un atto, e si tratti di fatti motivati da ragioni politiche, religiose o ideologiche.

6.Nel caso di specie, la Corte di appello di Bologna non na fatto corretta applicazione dei principi indicati perché, in materia di consegna obbigatoria disciplinata dall'art. 8 della I. n. 69 del 2005 e dall'art. 2, pgf.2, Decisione Quadro 584/2002/GAI, ha proceduto alla qualificazione giuridica dei fatto attraverso il

riferimento ad una disposizione incriminatrice di diritto interno – l'art. 280-bis cod. pen, – e non rispettando la valutazione effettuata dall'autorità dello Stato emittinta nell'inquadramento del reato in una delle categorie di reati che figurano nell'elinco di cui all'art. 2, pgf.2 cit., cioè il sabotaggio, erronea qualificazione che ha determinato, sui piano della costituzione del rapporto processuale, il ricorsocalle trattazione dell'udienza in videoconferenza non consentito in relazione al reato oggetto dei mandato di arresto: la Corte doveva, invece, limitarsi alla verifica se il reato di sabotaggio rientri nella elencazione che da luogo alla consigna obbligatoria, indipendentemente dalla doppia incriminazione.

La difesa ha tempostivamente eccepito la nullità dell'udienza camerale que si è svolta violando il diritto di assistenza e intervento del consegnando, violatione che si pone come preliminare e, pertanto, assorbente al fini dell'esame fegli ulteriori motivi di ricorso sia in relazione all'assistenza linguistica e di accessi agli atti del procedimento di consegna sia in relazione alle ulteriori deduzioni dife isive che concernono la rilevanza della questione della violazione del bis in elem, dell'allegata immunità funzionale concernente il complimento di un "atto di puntra", compluti "lure imperil" contro un obiettivo legittimo e, infine, ai rischo di sottoposizione, in caso di consegna, a trattamento inumano e degradante.

Si tratto, infatti, di aspetti rispetto ai quali, al di la delle componenti terniche e di stretto diritto sulle quali si esprime la difesa tecnica della persona richie ta in consegna, è data piena interiocuzione alla difesa personale del consegnando che, pertanto, deve essere messo in condizione di comprendere la din mica dell'udienza alla quale partecipa, udienza che nel caso di specie si è tinuta violando la integrità e pienezza del contraddittorio in regione delle concrete modalità di partecipazione personale della persona chiesta in consegna.

 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ar altra Sezione della Corte di appello di Bologna. La Cancelleria è delegati agli adempimenti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sizione della Corte di appello di Bologna. Manda la Cancelleria per gli adampimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.

Cosi deciso il 15 ottobre 2025

La Consigliera relatrice Emilia Anna Giordano Il Presidente Pierluigi Di Stefano

